

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO

31100 TREVISO, 9 marzo 2021
Via Cittadella della Salute, 4 – Tel. 0422/543864-0422/541637

CODICE COMPORTAMENTALE DEI MEDICI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE/RINVIO VACCINALE

Il Medico in scienza e coscienza certifica l'esonero o il rimando della pratica vaccinale al cittadino.

DPCM 4 febbraio 2022 art. 3

La certificazione di esenzione/rinvio vaccinale è esclusivamente telematica da sito sistemaTS.

I dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate dalla Piattaforma Nazionale sono:

- A. cognome e nome;
- B. data di nascita;
- C. identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:

- D. malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;
- E. la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»;
- F. la data di inizio validità della certificazione;
- G. la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;
- H. il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;
- I. il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;
- J. l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.

L'attestazione di esenzione, è rilasciata, a titolo gratuito e su richiesta dell'assistito, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, da medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici USMAF o medici SASN operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, generate ai sensi dell'art. 5, sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:

- A. portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
- B. Fascicolo sanitario elettronico;
- C. App Immuni;
- D. App IO;
- E. Sistema TS, per il tramite dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno, nonché di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto.

CHI PUO' EMETTERE L'ESENZIONE

Si evidenzia all'articolo 5 comma 2 che "il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1 dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'assistito nonché dai seguenti medici operativi nella campagna di vaccinazione anti-Covid-19:

- a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai Servizi Sanitari Regionali;
- b) medici USMAF e medici SASN e consente la stampa ovvero l'invio tramite posta elettronica di dette informazioni, identificate con il codice univoco CUEV di cui al comma 3, complete della motivazione clinica dell'esenzione, da fornire su richiesta all'interessato."

In sintesi tutti i MMG/PLS (anche quelli che NON hanno partecipato alla campagna vaccinale) possono – ove disponibili alla valutazione - rilasciare esenzioni per i propri assistiti oppure inviarli al centro vaccinale.

Allegato A artt. 3 e 5 DPCM 4 febbraio 2022

I motivi per l'esonero sono:

- Ipersensibilità al principio attivo [per tutti i vaccini].
- Sindrome da perdita capillare (mai vista prima)
- Soggetto che ha partecipato alla sperimentazione di vaccini anti-COVID-19
- Su parere di commissione medica

I motivi per il rimando (quindi esonero temporaneo) o precauzione:

- Condizioni cliniche in atto come dal linee guida [Trombocitopenia, miocardite e S. Guillain-Barré post-vaccinali] (max 30 giorni rinnovabile)
- Terapia in atto come da linee guida (max 30 giorni rinnovabile)
- Ipersensibilità a PEG, Trometamina, Polisorbato
- Primo trimestre di gravidanza

e

False controindicazioni:

- Allattamento
- Patologie autoimmuni
- Patologia oncologica in corso di terapia
- Familiarità per reazioni allergiche

L'eventuale certificazione ha durata limitata (attualmente è fino al 31 marzo, termine del periodo di emergenza).

INVIO A COMMISSIONE MEDICA [Allegato A artt. 3 e 5 DPCM 4 febbraio 2022]

In caso di dubbio inviare il cittadino presso il centro vaccinale corredato di sintesi clinica in base ai dati in possesso.

I pz che devono approfondire dal p.d.v. ALLERGOLOGICO devono recarsi presso specialisti identificati dal centro vaccinale ASST/centro HUB per le valutazioni che portano ad una esenzione.

F.to il Vice Presidente
(Dott. Luigi Faggian)